

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA RIUNIONE DEL 24 LUGLIO 2019

IL COMITATO ESECUTIVO

“Visto l’art. 4, lett. b), c) e d), dello Statuto dell’Ente, che prevede, tra le finalità istituzionali dell’ACI, il presidio dei molteplici versanti della mobilità, la collaborazione con le Autorità e gli organismi competenti all’analisi, allo studio ed alla soluzione delle problematiche connesse alla mobilità delle persone e delle merci, nonché la promozione delle attività turistiche, in Italia ed all’estero; visti, altresì, gli indirizzi strategici dell’Ente per il triennio 2020-2022, approvati dall’Assemblea nella seduta del 29 aprile 2019, con particolare riferimento agli ambiti concernenti la materia della sicurezza ed educazione stradale, della mobilità, dello sport e del turismo automobilistico; vista, inoltre, la deliberazione adottata nella seduta del 20 febbraio 2019, con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra l’ACI e l’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, finalizzato alla realizzazione di iniziative congiunte per la promozione dell’immagine e delle risorse turistiche del Paese; vista la nota della Direzione Centrale per l’Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo del 23 luglio 2019 concernente l’autorizzazione alla stipula di un Accordo di collaborazione tra l’ACI, l’AC di Teramo, l’Università degli Studi di Teramo, il Liceo Scientifico “G. D’Annunzio” di Teramo e la Diocesi di Teramo-Atri di durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione, eventualmente rinnovabile, per la realizzazione di azioni culturali, sociali e turistiche nell’ambito del settore “Automotive e Turismo”; visto lo schema di Accordo, in ordine al quale l’Avvocatura dell’Ente ha espresso parere favorevole, predisposto, per le parti contraenti aventi natura di soggetti pubblici, ai sensi dell’art. 15 della legge n.241/1990 in materia di accordi tra Pubbliche Amministrazioni ed in conformità a quanto previsto nel Capo V del vigente “Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della corruzione”; preso atto che l’attività di collaborazione prevista nell’Accordo ha in particolare ad oggetto: - la messa in opera di azioni sinergiche per l’organizzazione amministrativa, logistica ed economica di eventi quali congressi, conferenze, tavole rotonde, convegni e simili, nonché per la realizzazione di pubblicazioni congiunte e di comune interesse tra le parti; - l’individuazione di “distretti culturali” che abbiano come linea guida essenziale i beni culturali quale motore per la crescita economica, sociale e culturale del territorio; - la progettazione e la realizzazione di iniziative specifiche nell’ambito delle attività oggetto di collaborazione; - la promozione del concetto di “impresa della cultura”, anche alla luce della riforma del Terzo settore; - la promozione della conoscenza delle novità in materia di finanziamento pubblico alle attività culturali e creative; preso atto, in particolare, che le modalità di realizzazione delle iniziative di cui sopra saranno formalizzate con appositi Protocolli attuativi o, alternativamente, mediante lo scambio di note regolanti i diversi aspetti delle attività stesse, secondo le procedure e le competenze previste dagli Statuti e dai Regolamenti delle parti; preso atto, inoltre, che l’Accordo non comporta l’assunzione di impegni di risorse ed oneri economici da parte dell’Ente e che, qualora le iniziative derivanti dallo sviluppo

dell'Accordo stesso dovessero comportare l'erogazione di contributi o il sostegno di spese, le Parti stabiliranno le relative modalità di finanziamento mediante la sottoscrizione di specifici protocolli attuativi; tenuto conto che l'ACI, nell'ambito delle attività previste nell'Accordo, si avvarrà, per quanto attiene alle procedure di adesione ai progetti europei e di accesso ai fondi strutturali e di sviluppo, della propria Struttura di missione "Struttura progetti comunitari per Automotive e Turismo"; tenuto conto altresì che, per quanto attiene alle strategie promozionali delle risorse turistiche del Paese e alla valorizzazione degli eventi sportivi automobilistici e del motorismo storico, l'Ente agirà in attuazione di quanto previsto dal citato Protocollo d'intesa ACI-ENIT sottoscritto in data 10 luglio 2019; considerato che l'Accordo in parola si inserisce nell'ambito delle collaborazioni con altre Pubbliche Amministrazioni, promosse dall'ACI a livello nazionale e locale, per il conseguimento di un interesse pubblico comune tra le parti; rilevato che l'Accordo medesimo è in grado di supportare al meglio l'attuazione della *mission* istituzionale dell'Ente, con particolare riferimento agli ambiti dell'*automotive* e del turismo, coerentemente con le linee strategiche approvate dall'Assemblea, con contestuale valorizzazione dell'apporto sul territorio dell'Automobile Club competente, nell'ambito delle sinergie interne alla Federazione; ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di dare corso all'iniziativa in parola; **autorizza** la stipula - ai sensi dell'art. 15 della legge n.241/1990, limitatamente alle parti contraenti aventi natura di soggetti pubblici - di un Accordo di collaborazione di durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione, eventualmente rinnovabile, tra l'ACI, l'AC di Teramo, l'Università degli Studi di Teramo, il Liceo Scientifico "G. D'Annunzio" di Teramo e la Diocesi di Teramo-Atri, nei termini di cui in premessa ed in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. B), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato** al Segretario Generale per la definizione di eventuali implementazioni dei contenuti, delle modalità di sviluppo della collaborazione e dei conseguenti adattamenti formali dell'Accordo in parola; **conferisce mandato** al Presidente per la relativa sottoscrizione in modalità digitale, con facoltà di apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria ai fini del perfezionamento dell'atto medesimo.".

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Automobile Club d'Italia, con sede legale in Roma, Via Marsala 8, P.IVA 00907501001, legalmente rappresentata dall'Ing. Angelo Sticchi Damiani, nella qualità di Presidente dell'Ente, di seguito denominata "ACI",

E

l'Automobile Club di Teramo rappresentata dal Presidente e legale rappresentante dal Dott. Carmine Cellinese,

l'Università degli Studi di Teramo rappresentata dal Rettore e legale rappresentante Prof. Dino Mastrocola,

il Liceo Scientifico "G. D'Annunzio" di Teramo rappresentato dal Dirigente Scolastico e legale rappresentante Prof. Giuseppe Caccioppoli,

la Diocesi di Teramo – Atri rappresentata dal Vescovo e legale rappresentante S. E. Mons. Lorenzo Leuzzi

Premesso che

- le parti convengono nel ritenere lo sviluppo di reciproche relazioni e collaborazioni culturali un importante strumento per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- per il raggiungimento del predetto scopo è necessario porre in essere e sostenere accordi relativi ad azioni culturali, socio-culturali e turistico-culturali diretti fra gli enti sottoscrittori;
- è interesse reciproco che **ACI, AC TERAMO, DIOCESI DI TERAMO-ATRI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO, LICEO SCIENTIFICO "G. D'ANNUNZIO" DI TERAMO**, stabiliscano adeguate relazioni per la promozione, lo sviluppo e l'azione nei settori di cui sopra.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Settori

Le parti si impegnano a promuovere – ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 per le parti aventi natura di Pubblica Amministrazione, mentre per quanto riguarda la presenza della Diocesi in termini di supporto ideale in considerazione del particolare valore sociale delle iniziative oggetto del presente

Accordo – una reciproca collaborazione consistente nelle seguenti attività: *azioni culturali, azioni socio-culturali ed azioni turistico-culturali*;

Le Parti, valutandone l'opportunità, si riservano di individuare, di comune accordo, ulteriori e più specifici ambiti di collaborazione o di apportare modifiche alle collaborazioni definite col presente Accordo. Nella siffatta ipotesi, si provvederà alla stipula di adeguati accordi aggiuntivi alla presente scrittura.

Art. 2 – Attività

Le collaborazioni di cui al precedente art. 1 saranno rivolti a criteri di reciprocità e potranno svilupparsi attraverso:

- 1) la messa in opera di azioni sinergiche nelle attività di cui sopra attraverso l'organizzazione amministrativa, logistica ed economica, (ciascuno nel rispetto degli obblighi di bilancio) di eventi quali: congressi, conferenze, tavole rotonde, convegni e simposi, seminari, workshops e conventions, scambi di esperienze, pubblicazioni congiunte e di comune interesse ecc.;
- 2) l'individuazione di “distretti culturali” che abbiano come linea guida essenziale i beni culturali come movente per la crescita economica, sociale e culturale del territorio;
- 3) la progettazione e la realizzazione di iniziative specifiche, comunque contenute nella cornice delle azioni di cui al punto 1);
- 4) promozione del concetto di “impresa della cultura” anche alla luce della riforma del c.d. Terzo settore;
- 5) promozione della crescita organizzativo-imprenditoriale e delle capacità di collocare in modo efficiente i beni e servizi culturali sul mercato;
- 6) promozione della conoscenza delle novità nel finanziamento pubblico alle attività culturali e creative.

Le modalità di attuazione delle iniziative di cui sopra potranno essere formalizzate con appositi Protocolli attuativi oppure attraverso scambio di note regolanti i vari aspetti delle attività secondo le procedure e le competenze previste dalle norme degli Statuti e dei regolamenti delle Parti.

Art. 3 – “Struttura progetti comunitari per Automotive e Turismo”

L'ACI per quanto attiene alle procedure di adesione ai progetti europei e di accesso ai fondi strutturali e di sviluppo eserciterà le funzioni - previste nella delibera del Comitato Esecutivo nella seduta del 20.02.2019 - mediante la sua Struttura di missione “*Struttura progetti comunitari per Automotive e Turismo*” con sede a Bruxelles, in attuazione del presente Accordo di collaborazione.

Inoltre, per quanto attiene alle strategie promozionali delle risorse turistiche del Paese, a livello

nazionale e internazionale, e alla valorizzazione degli eventi sportivi automobilistici e del motorismo storico, agirà in attuazione di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa ACI-ENIT stipulato in data 10 luglio 2019.

Art. 4 – Modalità finanziarie

Qualora le iniziative derivanti dal presente accordo comportino l'erogazione di un contributo finanziario o il sostegno di spese, le parti stabiliranno nei protocolli attuativi di cui all'art. 2), i preventivi di spesa, le modalità di finanziamento e la ripartizione dei contributi e costi (Ciascuno nel rispetto dei limiti di bilancio).

Art. 5 – Durata

Il presente accordo entrerà in vigore dalla data della sottoscrizione ed avrà validità di tre anni.

Alla data di scadenza, il presente Accordo di Collaborazione, previa autorizzazione dei rispettivi Organi, potrà essere rinnovato solo per espressa volontà delle Parti, a condizione che sussistano i presupposti formali, sostanziali e lo specifico interesse alla prosecuzione della collaborazione tra le stesse.

Art. 6 - Risoluzione

Le Parti potranno risolvere unilateralmente il presente Accordo di Collaborazione con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 cc., mediante comunicazione PEC con cui dichiarino di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, nei casi di inadempienza dei reciproci obblighi previsti dall'Accordo medesimo.

Art. 7 – Risoluzione delle controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere tale accordo, la risoluzione delle controversie sarà devoluta, in via esclusiva, ad un Collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna parte ed uno scelto di comune accordo.

Il foro competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti è Roma

Art. 8 - Riservatezza e Privacy

Le Parti reciprocamente si impegnano e garantiscono, assumendosene le relative responsabilità, a mantenere riservate tutte le informazioni commerciali, industriali, documentali, di cui sono venuti in possesso o vengano in possesso ai fini del presente atto.

Si impegnano e garantiscono altresì che i dati personali di cui venissero in possesso nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, verranno raccolti e trattati in piena ed assoluta conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Art. 9 – Sottoscrizione

Il presente Accordo viene sottoscritto dalle parti contraenti aventi natura di soggetti pubblici con firma digitale ai sensi di quanto previsto dall'art.15, comma 2 bis, della L.241/1990.

Il presente Accordo è sottoposto alla registrazione in caso d'uso.

Roma,

Per l'Automobile Club d'Italia

Per l'AC di Teramo

Per l'Università degli Studi di Teramo

Per il Liceo Scientifico "G. D'Annunzio" di Teramo

Per la Diocesi di Teramo - Atri

